

All'Assemblea

DOCUMENTO DI PROPOSTA DEL DIRETTORE

N. 12 del 10-12-2020

Oggetto:	Approvazione proposta di predisposizione del Piano Economico Finanziario e dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti per l'anno 2020 da presentare all'ARERA ai fini dell'approvazione definitiva (delibera ARERA n. 443/2019/R/rif).
----------	--

PREMESSO CHE:

- l'Assemblea territoriale d'ambito (ATA) dell'Ambito territoriale ottimale 1 - Pesaro e Urbino, ai sensi della L.R. 24/2009 e ss.mm.ii., si è formalmente istituita in data 24 ottobre 2013. Per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, in assenza di personale proprio, si è avvalsa di forme di collaborazione con l'Assemblea di Ambito territoriale ottimale n. 1 Marche Nord - Pesaro e Urbino (AAto idrico), nonché di alcuni incarichi esterni finalizzati alla redazione ed attuazione del Piano d'Ambito (PdA) dei rifiuti ed alla ricognizione degli affidamenti e alle deliberazioni ARERA;
- attualmente è in corso una collaborazione tra AAto idrico e ATA rifiuti, in quanto alla luce delle nuove esigenze, l'ATA, con deliberazione n. 4 del 30.06.2020, ha approvato un nuovo Schema di Convenzione con l'AATO n.1 Marche Nord - Pesaro e Urbino. La Convenzione, sottoscritta tra le parti in data 24/07/2020 ed avente durata fino al 31/12/2020, reca per oggetto:
Art. 4 - Funzioni, attività e servizi conferiti
1. La presente forma associativa di coordinamento ha per oggetto una forma di collaborazione tra Enti per la gestione, in forma pattizia, dei seguenti uffici/compiti relativi alle seguenti funzioni:
 - a) Dirigenziali e di coordinamento, nella persona del Direttore dell'AAto;*
 - b) Trattazione AREA TECNICA, nelle persone del Direttore dell'AAto e del dipendente Ing. Yuri Ricciatti, con particolare riferimento alla redazione del Piano d'Ambito, ivi incluso il rilascio di pareri di regolarità tecnica di competenza e gestione del protocollo,*
- ai sensi dell'art.14 della Convenzione istitutiva, all'ATA si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni concernenti gli Enti locali ed in particolare quelle del TUEL;

Visto l'articolo 1, comma 527, della legge 205/2017, che *“al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea”* ha assegnato all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e

Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”*;

Considerato che l'articolo 1, comma 1, della legge 481/1995 prevede che ARERA, nello svolgimento delle proprie funzioni, debba perseguire *“la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, [...] nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori [...]”*;

Rilevato che l'articolo 1, comma 527, della legge 205/2017 attribuisce espressamente ad ARERA, tra le altre, le funzioni di:

- *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio chi inquina paga” (lett. f)*;
- *“approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento” (lett. h)*;

Vista la deliberazione ARERA n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 che definisce il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) e le regole della sua prima applicazione per l'approvazione dei Piani Economico-Finanziari (PEF) e della TARI per l'anno 2020, indicando in particolare:

- all'art. 1, il perimetro gestionale cui si riferiscono le attività del servizio rifiuti soggette alla regolazione ARERA;
- all'art. 2, le componenti di costo riconosciute al fine della determinazione della TARI 2020 (*costi operativi, costi d'uso del capitale e conguagli relativi agli anni 2018 e 2019*);
- il fatto che i costi riconosciuti sono determinati sulla base di dati certi e verificabili, devono trovare fondamento in fonti contabili obbligatorie e sono soggetti ad un limite massimo di incremento annuale (*art. 4*);
- che l'ATA deve individuare obiettivi di miglioramento della qualità dei servizi erogati dal gestore (*art. 4*), approvare quindi la conseguente proposta di Piano Economico-Finanziario relativa ai Comuni compresi nel perimetro di affidamento e inviare la stessa entro 30 giorni ad ARERA per l'avvio della procedura di approvazione definitiva (*art. 6 e art. 8*);
- che spetta poi ai singoli Consigli comunali, sulla base delle determinazioni dell'ATA ed entro il termine di legge, l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente e la definizione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. 158/99;
- nell'Allegato A alla deliberazione (Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2018-2021 - MTR), il dettaglio delle modalità di calcolo:
 - a) delle numerose componenti tariffarie riconducibili ai costi operativi,
 - b) del limite all'aumento tariffario annuale,
 - c) della ripartizione dei costi riconosciuti fra fissi e variabili,
 - d) dei costi d'uso del capitale,
 - e) delle componenti a conguaglio relative agli anni 2018 e 2019;

Considerato che, in merito alle scadenze per la predisposizione dei PEF 2020 il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (provvedimento entrato in vigore il 17/03/2020 e convertito dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, al comma 5 riporta: *“I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”*;

Dato atto che la documentazione che l'ATA deve trasmettere ad ARERA ai fini dell'approvazione, ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 della deliberazione 443/2019/R/rif, ulteriormente precisata nell'art. 2.1 della Determina n. 02/DRIF/2020 del 27 marzo 2020 come elaborata nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'Allegato A al medesimo provvedimento e sulla base delle semplificazioni procedurali di cui all'articolo 1 della deliberazione 57/2020/R/rif è costituita:

- 1 - dal PEF con la tabella elaborata, con riferimento al singolo ambito tariffario, sulla base dello schema tipo di cui all'Appendice 1 del MTR, così come modificata dall'Allegato alla Determina n. 02/DRIF/2020 del 27 marzo 2020;
- 2 - dalla relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR;
- 3 - dalla dichiarazione di veridicità del gestore predisposta secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 3 del MTR;

Valutato inoltre che:

La deliberazione ARERA n°443/2019 dà l'avvio alla regolazione del servizio rifiuti chiedendo l'applicazione del nuovo Metodo Tariffario MTR per il periodo 2018-2021.

L'obbligatorietà delle prescrizioni contenute nella delibera in esame deriva dall'attribuzione all'ARERA, per opera del comma 527 della legge di Bilancio per il 2018, delle funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati, da esercitarsi “con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria” stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n°481) e già esercitati negli altri settori di competenza.

Il metodo MTR, in questa prima applicazione, prevede l'elaborazione analitica dei dati relativi ai costi sostenuti e agli standard di servizio raggiunti negli anni 2017-2018. L'intenso lavoro di raccolta dei suddetti dati e la conseguente elaborazione secondo le indicazioni ARERA hanno impegnato l'ATA e i suoi consulenti della società AGENIA (<http://agenzia.it/>) già dall'inizio di quest'anno. Un così lungo periodo si spiega con le seguenti motivazioni:

- complessità del metodo ARERA che oltretutto coinvolge gli uffici tributi dei Comuni non abituati alla regolamentazione ARERA, ciò ha comportato e comporta notevoli difficoltà specie con gli uffici dei piccoli comuni;
- lunghi tempi di raccolta dati richiesti sia alle società di gestione sia agli uffici dei Comuni, in quanto anche questi ultimi, chi più chi meno, svolgono attività che comportano la rendicontazione di costi;
- elaborazioni dei dati ricevuti e contestuale confronto sui risultati con società di gestione, con responsabili e sindaci dei Comuni;
- carenza di personale di ATA che ancora oggi si basa sulla disponibilità degli uffici dell'ATO idrico (quest'anno causa emergenza covid19 le procedure concorsuali hanno

subito e continuano a subire continui rinvii).

Dato atto che:

- nel territorio dell’ATA n.1 l’Ente Territorialmente Competente ha individuato i seguenti Gestori del Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti Urbani ai sensi del Metodo Tariffario:
 - Aset Spa;
 - Marche Multiservizi Spa;
 - Rieco Spa;
 - ATI Caruter Onofaro srl;
 - i Comuni di Sestino (AR) e Terre Roveresche;
- le forme di gestione sopra menzionate hanno provveduto alla trasmissione dei dati in accordo con quanto previsto dal metodo ARERA;
- si sono svolte approfondite attività di confronto e ulteriore scambio dati tra gli uffici ATA, gli uffici gestori e quelli comunali finalizzati alla verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie all’elaborazione del Piano economico finanziario;
- i Comuni hanno provveduto alla trasmissione dei dati relativi alla definizione dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività di loro competenza, come da tabella di seguito riportata:

COMUNI		Gestore	Data invio
1	Acqualagna	Marche Multiservizi Spa	08/02/2020
2	Apecchio	Marche Multiservizi Spa	11/05/2020
3	Belforte all'Isauro	Marche Multiservizi Spa	20/02/2020
4	Borgo Pace	Marche Multiservizi Spa	08/02/2020
5	Cagli	Marche Multiservizi Spa	11/02/2020
6	Cantiano	Marche Multiservizi Spa	25/02/2020
7	Carpegna	Marche Multiservizi Spa	15/02/2020
8	Cartoceto	Aset Spa	03/03/2020
9	Colli al Metauro	Aset Spa	03/03/2020
10	Fano	Aset Spa	08/02/2020
11	Fermignano	Marche Multiservizi Spa	20/02/2020
12	Fossombrone	Aset Spa	14/02/2020
13	Fratte Rosa	Marche Multiservizi Spa	20/11/2020

14	Frontino	Marche Multiservizi Spa	08/02/2020
15	Frontone	Marche Multiservizi Spa	27/02/2020
16	Gabicce Mare	Marche Multiservizi Spa	05/05/2020
17	Gradara	Marche Multiservizi Spa	03/03/2020
18	Isola del Piano	Aset Spa	17/02/2020
19	Lunano	Marche Multiservizi Spa	10/02/2020
20	Macerata Feltria	Marche Multiservizi Spa	06/02/2020
21	Mercatello sul Metauro	Marche Multiservizi Spa	08/02/2020
22	Mercatino Conca	Marche Multiservizi Spa	04/03/2020
23	Mombaroccio	Marche Multiservizi Spa	08/02/2020
24	Mondavio	Aset Spa	02/07/2020 - 17/11/2020
25	Mondolfo	ATI Onofaro Caruter	21/02/2020
26	Montecalvo in Foglia	Marche Multiservizi Spa	19/05/2020
27	Monte Cerignone	Marche Multiservizi Spa	05/03/2020
28	Monteciccardo	Marche Multiservizi Spa	05/03/2020
29	Montecopiolo	Marche Multiservizi Spa	04/11/2020
30	Montefelcino	Aset Spa	27/02/2020
31	Monte Grimano	Marche Multiservizi Spa	04/06/2020
32	Montelabbate	Marche Multiservizi Spa	05/02/2020 - 28/02/2020
33	Monte Porzio	Aset Spa	28/05/2020
34	Peglio	Marche Multiservizi Spa	14/02/2020
35	Pergola	Aset Spa	11/02/2020
36	Pesaro	Marche Multiservizi Spa	28/02/2020
37	Petriano	Marche Multiservizi Spa	02/03/2020
38	Piandimeleto	Marche Multiservizi Spa	06/02/2020
39	Pietrarubbia	Marche Multiservizi Spa	13/02/2020
40	Piobbico	Marche Multiservizi Spa	26/02/2020
41	San Costanzo	Aset Spa	17/06/2020
42	San Lorenzo in Campo	Rieco Spa	22/04/2020
43	Sant'Angelo in Vado	Marche Multiservizi Spa	08/02/2020

44	Sant'Ippolito	Aset Spa	02/03/2020
45	Sassocorvaro Auditore	Marche Multiservizi Spa	08/02/2020
46	Sassofeltrio	Marche Multiservizi Spa	13/02/2020
47	Serra Sant'Abbondio	Marche Multiservizi Spa	21/02/2020
48	Sestino	Economia	13/02/2020
49	Tavoleto	Marche Multiservizi Spa	22/05/2020
50	Tavullia	Marche Multiservizi Spa	08/02/2020
51	Terre Roveresche	Economia	08/02/2020
52	Urbania	Marche Multiservizi Spa	24/02/2020
53	Urbino	Marche Multiservizi Spa	10/03/2020
54	Vallefoglia	Marche Multiservizi Spa	14/02/2020

- a seguito dei dati ricevuti, gli uffici ATA, hanno avviato dei confronti con i Sindaci e i competenti uffici comunali per valutare gli aspetti finalizzati alla verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni da loro trasmessi e per illustrare le risultanze delle elaborazioni conseguenti all'applicazione del MTR;

Dato atto altresì:

- che le elaborazioni effettuate hanno consentito di riscontrare valori di incrementi estremamente variabili da Comune a Comune evidenziando un forte squilibrio economico finanziario in particolare per i Comuni gestiti da Marche Multiservizi ed Aset;

Richiamato che:

- a seguito dell'applicazione del MTR ARERA approvato con la delibera 443/2019 e i successivi provvedimenti applicativi, l'ATA è chiamata ad assumere determinazioni in ordine a parametri/aspetti rilevanti per il calcolo delle Entrate Tariffarie, quali in particolare:
 - Il **fattore di "sharing"** dei proventi dalla vendita di materiale o energia da rifiuti o dalla cessione ai Consorzi CONAI, con conseguente attribuzione al Gestore di una parte dei proventi stessi;
 - i **coefficienti di gradualità** da applicare per il calcolo del conguaglio riferito all'annualità 2018;
 - il **numero di annualità** in cui suddividere l'imputazione del conguaglio riferito all'annualità 2018;
 - i parametri da utilizzare per il calcolo del **limite alla crescita** annua delle entrate tariffarie ai sensi dell'art. 4 dell'MTR;

Ritenuto opportuno approvare con la presente delibera i parametri di competenza dell'Ente Territorialmente Competente, che in generale dovranno essere definiti:

- secondo criteri di omogeneità a livello di ambito;
- tenendo in considerazione sia la necessità di ripristinare una situazione di sostenibilità della gestione sia tenendo in considerazione la sostenibilità sociale delle tariffe;

Considerato pertanto opportuno definire i parametri di competenza dell'Ente Territorialmente Competente secondo quanto di seguito riportato.

Fattori di Sharing

Il MTR definisce le seguenti componenti da portare parzialmente in abbattimento delle entrate tariffarie, secondo specifici fattori di sharing al fine di incentivare il Gestore al miglioramento delle qualità della RD:

- *AR*, proventi della vendita sul mercato di materiale ed energia derivante da rifiuti – fattore di sharing *b*) può assumere un valore compreso tra 0,3 e 0,6, da applicare al valore dei proventi lordi;
- *ARCONAI*, i ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – fattore di sharing $b(1+w)$ può assumere un valore compreso tra 0,33 e 0,84, da applicare al valore dei proventi lordi anche in funzione delle valutazioni sulla %RD e efficacia del recupero e riciclo.

Vengono proposti i valori massimi (**$b = 0,6$ e $w = 0,4$**) rispetto a quanto previsto dal MTR al fine di minimizzare l'impatto tariffario e in considerazione del fatto che storicamente i ricavi da CONAI/vendita di materia venivano retrocessi interamente ai comuni;

Coefficienti di Gradualità del Conguaglio

La determinazione del conguaglio relativo alle annualità 2018 avviene non in misura piena ma applicando una decurtazione in funzione dei valori del “coefficiente di gradualità” determinato dall'ETC nell'intervallo compreso tra un minimo del 10% ed un massimo del 90%, quale somma dei valori dei tre seguenti parametri:

- **$\gamma 1$** : valorizzato tenendo conto della valutazione del rispetto degli obiettivi di RD da raggiungere;
- **$\gamma 2$** : quantificato considerando l'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo;
- **$\gamma 3$** : determinato sulla base delle risultanze di indagini di soddisfazione degli utenti del servizio;

Inoltre, la determinazione dei suddetti parametri è effettuata tenendo conto del posizionamento dei costi di ciascun comune rispetto ai fabbisogni standard.

Si richiamano a tal proposito le relazioni accompagnamento dei Gestori in cui sono riportati:

- le informazioni relative ai livelli di servizio erogati in ciascun comune, con evidenza dei miglioramenti avvenuti nel corso dell'ultimo triennio;
- gli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti (pertinenti ai fini della scelta del primo parametro di gradualità “Gamma 1”);

- le informazioni rilevanti in termini di qualità delle raccolte differenziate e/o del tasso di avvio a riciclo delle raccolte differenziate (pertinenti ai fini della scelta del secondo parametro di gradualità “Gamma 2”);
- le informazioni e i dati riferiti agli esiti delle campagne di soddisfazione degli utenti (pertinenti ai fini della scelta del terzo parametro di gradualità “Gamma 3”)

Da tale documentazione emergerebbe **un quadro di eccellenza** rispetto ai parametri sopra indicati in virtù del quale potrebbero essere applicati parametri di gradualità tali da massimizzare il recupero del conguaglio da parte del Gestore.

Tuttavia, al fine di **contenere l’impatto tariffario**, si propone di **valorizzare per ciascun comune i coefficienti gamma nel livello intermedio degli intervalli previsti dal MTR**, in relazione al posizionamento del Costo Unitario effettivo di ciascun comune rispetto al Fabbisogno Standard;

Rateizzazione Conguaglio

Il MTR ARERA prevede la possibilità di rateizzare la componente a conguaglio fino ad un massimo di 4 anni, rimettendo all’Ente Territorialmente Competente la determinazione del numero di rate.

Al fine di minimizzare gli impatti tariffari ed in considerazione del generalizzato superamento del limite alla crescita di cui all’art. 4 del MTR, si ritiene opportuno **rateizzare il conguaglio 2018 in 4 anni** (massimo previsto dal MTR).

Limite alla Crescita delle Entrate Tariffarie

Il MTR ARERA, all’art. 4 prevede che le entrate tariffarie di riferimento per l’anno $a = 2020$ debbano rispettare il seguente limite alla variazione annuale, rispetto all’annualità $a-1 = 2019$.

$$\sum Ta_{2020} / \sum Ta_{2019} \leq (1 + \rho_a)$$

Con il parametro ρ_a definito dall’Ente Territorialmente Competente (ETC), pari a:

$$\rho_a = rpi_a - X_a + QL_a + PG_a$$

ove:

- rpi_a = tasso di inflazione programmata, definito da ARERA e pari a 1,7%
- X_a = recupero di produttività, determinato dall’ETC, nell’intervallo compreso tra 0,1% e 0,5%;
- QL_a = coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, determinato dall’ETC, nell’intervallo tra 0% e 2%;
- PG_a = coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale, determinato dall’ETC, nell’intervallo tra 0% e 3%.

Rispetto alla determinazione dei coefficienti di competenza dell'ETC, ed in particolare i coefficienti X, QL e PG:

Preso atto della Proposta tecnica elaborata dal Direttore che prevedeva di:

- a) Nell'ottica di una gestione unitaria nell'intero territorio e nel rispetto del principio di solidarietà tariffaria, **non operare** una distinzione di limite di crescita annuale della tariffa tra i diversi Comuni dell'ATO;
- b) **Valorizzare al valore di (0,2%) il valore del recupero di produttività** individuato nel range compreso tra 0,1 e 0,5
- c) **Valorizzare al livello massimo (2%) il parametro relativo al miglioramento della qualità (QL)** in considerazione:
 - del miglioramento dei servizi operato negli ultimi anni (e tuttora in corso) che hanno portato ad un costante incremento della qualità del servizio ed al raggiungimento di livelli di raccolta differenziata ampiamente superiori alla media nazionale;
 - che a fronte di tali miglioramenti del servizio il livello tariffario è rimasto, su richiesta delle Amministrazioni Comunali, pressochè invariato negli ultimi anni;
 - che il livello tariffario attuale è considerevolmente inferiore rispetto ai valori medi di settore e al livello di benchmark individuato dai fabbisogni standard;
- d) **Valorizzare al valore intermedio (1,5%) il parametro relativo al perimetro Gestionale (PG)** in considerazione:
 - Delle rilevanti modifiche di servizio operate nel territorio di ambito negli ultimi anni con passaggio progressivo (tuttora in corso in alcuni territori) al servizio di raccolta domiciliare;
 - che a fronte di tali variazioni di perimetro gestionale il livello tariffario a carico degli utenti è rimasto pressochè invariato negli ultimi anni;

Tenute in debito conto le valutazioni provenienti dai **Componenti dell'Assemblea** espresse nel corso dei numerosi incontri preparatori organizzati da ATA e dal suo **Comitato di Coordinamento** riunitosi in data odierna, aventi per oggetto la particolarità del momento dovuto all'emergenza epidemiologica COVID19 e le pesanti conseguenze sull'economia locale e sui bilanci degli enti locali, si ritiene necessario contenere gli incrementi tariffari relativi all'annualità 2020 entro il **limite massimo del 2,5%**;

Accolta la disponibilità dei Gestori Marche Multiservizi Spa e Aset Spa che confermando la loro consolidata attenzione alle tematiche socio economiche del territorio in cui operano, aggravate dall'emergenza COVID19, riscontrano positivamente la decisione circa la definizione del limite di crescita dei PEF non superiore al 2,5%;

Ritenuto pertanto opportuno:

- a) **confermare** l'applicazione dei medesimi parametri a tutti i Comuni dell'Ambito:

- b) **confermare** la valorizzazione pari a **0,2% del coefficiente di recupero della produttività X**;
- c) Valorizzare al livello di **0,5%** il parametro relativo al miglioramento della **qualità (QL)**;
- d) Valorizzare al valore di **0,5%** il parametro relativo al **perimetro Gestionale (PG)**;

Da cui far derivare il seguente riepilogo:

$$\rho_a = rpi_a - X_a + QL_a + PG_a = 1,7 - 0,2 + 0,5 + 0,5 = 2,5 \%$$

Tutto ciò premesso,

PROPONE

1. di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente documento di proposta;
2. di approvare i parametri di competenza dell'Ente Territorialmente Competente così come illustrati in premessa;
3. di approvare il seguente limite alla crescita:

$$\rho_a = rpi_a - X_a + QL_a + PG_a = 1,7 - 0,2 + 0,5 + 0,5 = 2,5 \%$$

4. di dare mandato al Direttore di predisporre gli atti di determinazione dei PEF secondo i criteri sopra richiamati, trasmetterli ai comuni per la loro approvazione e trasmetterli ad ARERA entro 30 gg dalla loro approvazione ai sensi del MTR;
5. di stabilire che i Comuni, avendo deciso di avvalersi della deroga prevista dall'art. 107, comma 5, del DL 18/2020 convertito con legge n. 27 del 24.04.2020, procedano ad inviare ad ATA la relativa delibera del Consiglio comunale al fine di tenere conto dei conseguenti conguagli nella determinazione dei PEF degli anni successivi al 2020;
6. di rendere la presente decisione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 al fine di inoltrare tempestivamente la documentazione richiesta agli Enti sopra indicati per i seguiti di competenza.

IL DIRETTORE
Ing. Michele Ranocchi

Allegati – Relazioni di Accompagnamento dei Gestori

Pareri di regolarità resi in analogia dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000:

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, in analogia dell'art. 49, comma 1, del D. lgs. 267/2000.

Pesaro, 10/12/2020

IL DIRETTORE

Ing. Michele Ranocchi